

Dott. Flavio Cavalli
Ragioniere Commercialista - Revisore Legale
Dott. Giampaolo Marinelli
Ragioniere Commercialista - Revisore Legale
Dott. Giuliano Sinibaldi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Rag. Massimo Marinelli
Ragioniere Commercialista - Revisore Legale



Rag. Alessandro Sadori
Ragioniere Commercialista - Revisore Legale
Dott. Ivan Battaglia
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dott. Giuseppe Tomassoni
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dott. Stefano Scarpetti
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dott. Marco Eusepi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dott. Lisa Urbinati
Dottore Commercialista

Rag. Cristina Ardone
Dott. Filippo Battistelli
Dott. Giovanni Calcagnini
Dott. Martino Cavalli
Rag. Francesca Ciccolini
Rag. Omar Iacomucci
Dott. Luna Marinelli
Dott. Davide Onofri
Dott. Daniele Domenico Sabbatini
Rag. Cristina Signoretti
Rag. Cinzia Tarsi
Dott. Enrico Terracciano

Circolare di Studio n. 1 del 20 gennaio 2021

Oggetto: Sintesi delle novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2021.

Gentile cliente,

come di consueto trasmettiamo una sintesi delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Alcuni argomenti saranno oggetto di successive e specifiche Circolari di approfondimento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi riflessione.



Rif.	Indice argomenti
<u>1</u>	<u>Bonus per interventi edilizi ed investimenti collegati</u>
<u>1.1</u>	<u>Interventi di recupero del patrimonio edilizio</u>
<u>1.2</u>	<u>Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”</u>
<u>1.3</u>	<u>Interventi di riqualificazione energetica “ecobonus”</u>
<u>1.4</u>	<u>Superbonus 110% - proroga e novità</u>
<u>1.5</u>	<u>Bonus facciate – proroga</u>
<u>1.6</u>	<u>Bonus verde – proroga</u>
<u>1.7</u>	<u>Bonus idrico</u>
<u>2</u>	<u>Chashback e lotteria degli scontrini</u>
<u>2.1</u>	<u>Cashback</u>
<u>2.2</u>	<u>Lotteria degli scontrini</u>
<u>3</u>	<u>Formazione 4.0 ed investimenti – agevolazioni</u>
<u>3.1</u>	<u>Credito d’imposta per la formazione 4.0</u>
<u>3.2</u>	<u>Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali</u>
<u>3.3</u>	<u>Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economico nelle Zone Economiche Speciali – ZES</u>
<u>4.</u>	<u>Incentivi alle aggregazioni aziendali</u>
<u>5</u>	<u>Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo</u>
<u>6</u>	<u>Semplificazioni fiscali</u>
<u>7</u>	<u>Trasmissione telematica dei corrispettivi</u>
<u>8</u>	<u>Disapplicazione norme del Codice Civile sulle perdite del 2020</u>
<u>9</u>	<u>Aliquota IVA per piatti pronti da asporto</u>
<u>10</u>	<u>Compensazione di crediti e debiti di natura commerciale</u>
<u>11</u>	<u>Divieto di emissione fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C</u>
<u>12</u>	<u>Imposta di bollo su fattura elettronica – novità</u>
<u>13</u>	<u>Riallineamento dei valori dell’avviamento</u>
<u>14</u>	<u>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</u>
<u>15</u>	<u>Ristorni cooperative: riduzione imposta sostitutiva</u>
<u>16</u>	<u>Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno</u>
<u>17</u>	<u>Credito d’imposta per adeguamento luoghi di lavoro</u>
<u>18</u>	<u>Altri crediti d’imposta</u>
<u>19</u>	<u>Nuova legge Sabatini</u>
<u>20</u>	<u>Incentivi vari (auto, tv, digitalizzazione, occhiali da vista, monopattini)</u>

<u>21</u>	<u>Settore nautico: novità IVA</u>
<u>22</u>	<u>Plafond IVA e contrasto alle frodi IVA</u>
<u>23</u>	<u>Esoneri contributivi lavoratori autonomi, professionisti, agricoltori</u>
<u>24</u>	<u>IMU – sintesi modifiche ed agevolazioni</u>
<u>25</u>	<u>Novità in materia di locazioni</u>
<u>25.1</u>	<u>Modifica disciplina locazioni brevi</u>
<u>25.2</u>	<u>Riduzione canoni abitativi: contributi a fondo perduto</u>
<u>25.3</u>	<u>Credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo</u>

	<u>Bonus per interventi edilizi ed investimenti collegati</u>	<u>Torna all'indice</u>
--	---	---

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

È prorogata fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR. Per tali spese permane il **limite massimo** di € 96.000,00 per unità immobiliare.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"

Viene prorogata, anche per il 2021, la detrazione Irpef del 50% relativa all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+) destinati ad arredare un'unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione avviati dopo il 01.01.2020.

La Legge di Bilancio prevede inoltre l'**aumento**, per le spese sostenute dal 01.01.2021, del **limite massimo di spesa** detraibile ad Euro 16.000,00 in luogo del precedente limite di Euro 10.000,00.

Interventi di riqualificazione energetica

Viene prorogato, per le spese sostenute fino al 31.12.2021, il c.d. "Ecobonus", che prevede una detrazione d'imposta ai soggetti Irpef e Ires in relazione agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti (art. 1 co. 344-349 L. 296/2006 e art. 14 DL 63/2013). La detrazione in oggetto compete nella misura del 65% con riguardo alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Superbonus 110% - proroga e novità

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 30.06.2022¹, la detrazione spettante per gli interventi rientranti nel “Superbonus 110%”. Si specifica che la ripartizione, per le spese sostenute nell’anno 2022, avverrà in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate previste per gli interventi degli anni precedenti.

Resta valida la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Riportiamo qui di seguito le principali novità, precisando che l’argomento sarà trattato in apposita circolare monotematica di successiva emanazione:

- Con riferimento agli interventi su edifici **plurifamiliari** con unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche, sono ora ammessi al Superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
- È stata chiarita la definizione di “**indipendenza funzionale**” dell’unità immobiliare, secondo la quale può definirsi tale e quindi rientrante nella normativa, quella dotata di almeno tre dei seguenti impianti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale.
- Altra modifica riguarda gli interventi “**trainanti**” di isolamento termico sugli involucri, prevedendo tra gli interventi rientranti nell’agevolazione anche quelli per l’isolamento del tetto, indipendentemente dall’esistenza di un locale sottostante.
- È stata prevista l’estensione tra gli interventi “**trainati**” ai lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche (anche se effettuate in favore di persone di età superiore a 65 anni).
- È stata prevista l’estensione della detrazione riferita agli **impianti solari fotovoltaici** installati sulle pertinenze degli edifici.
- Sono stati previsti nuovi limiti di spesa differenziati, in relazione alla tipologia di immobile e al numero di installazioni, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici.
- È stato previsto l’obbligo di **posizionare** in un luogo ben visibile e accessibile presso il cantiere un **cartello** con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
- Possono beneficiare del superbonus anche gli **edifici privi di APE** (Attestato di Prestazione Energetica) in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori (che possono consistere sia in interventi di ristrutturazione che di demolizione e ricostruzione) raggiungano una classe energetica in fascia A.

Proroga del c.d. “bonus facciate”

È riconfermato, anche per le spese sostenute fino al 31.12.2021, il c.d. “Bonus facciate” consistente nella detrazione per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (art. 1 co. 219-223 L. 160/2019). La detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 90%, da ripartire in dieci quote annuali costanti.

¹ Si precisa che le proroghe sono **subordinate alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea**

Si ricorda che dal 1° Luglio 2020 è possibile optare per uno sconto in fattura o per la cessione del credito.

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai commi 12-15 dell'art. 1 della L. 27/12/2017 n. 205, secondo il quale, spetta una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di **coperture a verde** e di giardini pensili.

La detrazione spetta per le spese documentate e sostenute dall'01.01.2018 al 31.12.2021, fino ad un ammontare complessivo non superiore ad euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.

Bonus idrico

È riconosciuto, alle persone fisiche residenti in Italia, l'erogazione di un contributo denominato “bonus idrico” pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31.12.2021, per la **sostituzione di rubinetti e sanitari** con nuovi apparecchi con la finalità di limitare il consumo d'acqua.

Il bonus spetta per le seguenti spese: sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, fisserà le modalità e i termini per l'ottenimento del beneficio.

Cashback e lotteria degli scontrini

Torna all'indice

Cashback

Con riferimento al meccanismo del cash back si stabilisce che i rimborsi ottenuti dai legittimati non costituiscono reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono pertanto gravati da alcun prelievo erariale.

Lotteria degli scontrini

La partecipazione alla lotteria degli scontrini, di cui alla legge n. 232 del 2016, è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Viene anche stabilito che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e non, invece, dell'Agenzia delle entrate.

Viene altresì stabilito che il limite annuo dell'ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi e non solo ai “premi speciali”, destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici.

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Tale agevolazione già prorogata per il 2020 subisce un'ulteriore proroga fino a tutto il 2022 con ampliamento dei costi ammissibili. Aspetto di rilevante importanza è che la percentuale del credito d'imposta subisce un incremento, in costanza dei limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

L'agevolazione è prorogata a tutto il 2021 e il 2022, con una finestra temporale fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

Le principali novità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali possono essere così sintetizzate:

- **estensione agevolazione agli investimenti in beni immateriali ordinari** (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni **non 4.0** ovvero non inclusi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017);
- **potenziamento delle aliquote** di credito d'imposta così come sintetizzato di seguito:

Soggetti	Investimenti	Periodo di effettuazione investimenti dal 16.11.2020 al	Periodo di effettuazione investimenti dall'1.01.2022 al
Imprese ed esercenti arti e professioni	Beni materiali ordinari	Credito d'imposta 10 % Limite massimo 2 milioni	Credito d'imposta 6 % Limite massimo 2 milioni
	Beni immateriali	Credito d'imposta 10 % Limite massimo 1 milione	Credito d'imposta 6 % Limite massimo 1 milione
Imprese	Beni materiali 4.0 (Allegato A L. 232/2016)	50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% del costo per la quota di investimenti tra 2,5 e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro fino ad un limite massimo di 20 milioni.	40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo per la quota di investimenti tra 2,5 e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro fino ad un limite massimo di 20 milioni.
	Beni immateriali	Credito d'imposta 20 % Limite massimo 1 milione	Credito d'imposta 20 % Limite massimo 1 milione

- **aliquota maggiorata al 15% per beni materiali e immateriali destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile;**

- **accorciamento generalizzato del periodo di fruizione dell'agevolazione** da 5 a 3 anni nonché **ulteriore compressione ad un anno** per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati da **soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- **anticipazione del momento di fruizione** del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione per beni ordinari e di interconnessione per beni 4.0;
- **reintroduzione della perizia tecnica asseverata** (non è richiesto il giuramento) per beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro;
- **modifica della dicitura** che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere: ***"bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020"***. Alternativamente si potrà procedere con l'apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell'integrazione elettronica.
- **i codici tributo per l'utilizzazione dei suddetti crediti d'imposta sono: 6935 (beni materiali e immateriali non Industria 4.0), 6936 (beni materiali Industria 4.0) e 6937 (beni immateriali Industria 4.0).**

Tenuto conto che per gli acquisti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, si sovrappongono due diverse agevolazioni, si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento.

Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

In favore di chi intraprende una nuova iniziativa economica nelle c.d. ZES (**Zone Economiche Speciali**) è prevista, in sostituzione all'agevolazione dettata dal D.L. 91/2017, la riduzione dell'imposta sul reddito del 50% laddove siano rispettate le seguenti condizioni:

- mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni;
- conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Il beneficio decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la **nuova attività** e per i sei periodi d'imposta successivi.

Ad oggi in Italia risultano istituite le seguenti **ZES: ZES Calabria** (DPCM 21 maggio 2018) **ZES Campania** (DPCM 21 maggio 2018) **ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata** (DPCM 13 giugno 2019) **ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise** (DPCM 5 settembre 2019).

	Incentivo alle aggregazioni aziendali	Torna all'indice
--	--	----------------------------------

Viene introdotto un incentivo volto a favorire le aggregazioni di imprese raggiunte per il tramite di operazioni di **fusione, scissione e conferimento** di azienda.

L'incentivo riguarda tutte le **operazioni deliberate nel corso dell'anno 2021** e consiste nel riconoscimento, al soggetto avente causa dell'operazione straordinaria, di un credito d'imposta pari all'ammontare delle imposte anticipate (DTA) relative alle eccedenze delle

perdite fiscali e di ACE in essere nell'esercizio precedente a quello in corso alla data di efficacia dell'operazione di aggregazione.

L'ammontare del credito d'imposta non potrà eccedere il 2% dell'attivo delle società partecipanti alle operazioni di fusione e scissione con esclusione della società con l'attivo superiore, ovvero, in caso di conferimento di azienda, il 2% delle attività oggetto di trasferimento.

Rimangono escluse da tale beneficio le operazioni concluse tra soggetti che già facevano parte dello stesso gruppo societario.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e potrà essere ceduto a terzi ovvero utilizzato in compensazione senza limiti in due *tranche*:

- Il 25% alla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione;
- Il restante 75% dal primo giorno dell'esercizio successivo alla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione.

L'efficacia della trasformazione delle DTA e la possibilità di fruizione del credito d'imposta è subordinata al versamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivamente trasformato, da effettuarsi anch'esso in due *tranche*:

1. Il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione;
2. Il 60% entro trenta giorni dal primo giorno dell'esercizio successivo alla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo	Torna all'indice
---	----------------------------------

Viene confermato il credito d'imposta sulle attività di ricerca e sviluppo, introdotto dai commi 198-209 dell'art.1 della legge 160/2019, estendendo il periodo di applicazione fino a tutto il 31/12/2022.

La disposizione mantiene a grandi linee invariata la struttura dell'incentivo, innovando unicamente alcune parti, in particolare innalzando le precedenti aliquote di calcolo del credito e le rispettive soglie:



aliquota 6 %
soglia limite 1,5 mln



aliquota 10 %
soglia limite 2 mln

[Contrasto Covid-19 – Cessioni ad aliquota “zero”](#)

[Torna all'indice](#)

Vaccini

Tenuto conto del periodo emergenziale che ha coinvolto l'Italia e non solo, viene previsto che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Strumentazione per diagnostica per COVID-19

In linea con le esenzioni per vaccini si stabilisce che sono esenti dall'imposta IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

[Semplificazioni fiscali](#)

[Torna all'indice](#)

Termine di registrazione delle fatture attive – contribuenti trimestrali

Per i soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente è previsto che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e non più entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Si avvicinano, pertanto, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.

Esterometro – abrogazione dall'anno 2022

È prevista l'abrogazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) a decorrere dalle operazioni effettuate dal 01 gennaio 2022. Nella fattispecie i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmetteranno attraverso l'emissione della fattura elettronica, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI):

- i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni per le fatture immediate – 15 giorni per le fatture differite);
- i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'effettuazione

dell'operazione. Tale ultimo obbligo verrà sostanzialmente adempiuto tramite integrazione o emissione di autofattura elettronica trasmesse mediante lo SdI.

Viene infine rimodulato il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 300 euro mensile. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alle scadenze previste per l'invio.

Si precisa che fino al 31 dicembre 2021 le modalità operative finora utilizzate restano invariate.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
--

Torna all'indice

Sono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare:

- viene fissato il termine per la **memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi e la consegna dei documenti** che attestano l'operazione stessa, se il documento commerciale o la fattura sono richiesti dal cliente, al **momento dell'ultimazione dell'operazione**;
- è previsto lo **slittamento al 01 luglio 2021 della semplificazione, per coloro che utilizzano "sistemi evoluti di incasso"** (carte di credito e di debito, app di pagamento), della necessità di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi;
- viene introdotto un **nuovo quadro sanzionatorio** prevedendo a) una sanzione pari al 90% dell'imposta qualora i dati dei corrispettivi non siano regolarmente memorizzati o trasmessi (omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e/o trasmissione), b) una sanzione fissa pari ad euro 100,00 per trasmissione (non per operazione) qualora l'omessa, tardiva od infedele trasmissione non incida sulla liquidazione del tributo. Sono previsti **casi di sospensione della licenza/autorizzazione** all'esercizio dell'attività in caso di reiterate violazioni.

Disapplicazione norme del Codice Civile sulle perdite d'impresa
--

Torna all'indice

Per sostenere le imprese che hanno subito un danno economico, patrimoniale e finanziario causato dall'epidemia da Covid-19 viene modificato ed integrato quanto già disposto con il D.l. Liquidità in tema di copertura perdite dell'esercizio. In particolare è prevista:

- la temporanea **"sterilizzazione" delle perdite maturate nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo. Nella fattispecie vige la non applicabilità delle norme del Codice civile che obbligano le società a responsabilità limitata e per azioni all'attuazione di operazioni di riduzione delle perdite **rinvitando, pertanto, la verifica e l'eventuale riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo** (bilancio 2025);
- la **sospensione delle cause di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale;

- **l'obbligo di informativa**, in capo alla società, in appositi prospetti della nota integrativa delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, con indicazione della loro origine e delle relative movimentazioni.

Aliquota IVA per piatti pronti da asporto	Torna all'indice
--	----------------------------------

Al comma 40 dell'art.1 viene estesa l'interpretazione di preparato alimentare di cui al n.80) della tabella A, parte III allegata al dpr 633/72 anche alla **"cessione di piatti pronti per l'asporto e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto"**, con le dovute conseguenze in tema di applicazione della corretta aliquota iva.

Grazie a tale interpretazione autentica sui piatti da asporto è confermata la legittima applicazione dell'iva nella misura del 10%, superando precedenti interpretazioni difformi.

Compensazione di crediti e debiti di natura commerciale	Torna all'indice
--	----------------------------------

È stata prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali per le quali sia stata emessa la fattura elettronica.

La compensazione effettuata mediante la suddetta piattaforma produce i medesimi effetti previsti dal codice civile che prevede, in linea di massima, l'estinzione automatica di quei debiti e crediti vantati dai medesimi soggetti dal momento della loro coesistenza, salvo alcuni casi particolari.

L'introduzione e la regolamentazione di tale piattaforma è subordinata all'emanazione di un successivo decreto attuativo.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2C	Torna all'indice
--	----------------------------------

Viene esteso fino a tutto l'anno 2021, precedentemente limitato al 2020, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a soggetti persone fisiche sia dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ma anche da soggetti che non sono tenuti a quest'ultimo adempimento.

Imposta di bollo su fattura elettronica – novità	Torna all'indice
---	----------------------------------

Dal 1° gennaio 2021 viene disposta la responsabilità in solido per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI del cedente del bene o prestatore del servizio, altresì nel caso in cui il documento sia stato emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Con l'occasione si ritiene opportuno riepilogare le nuove scadenze previste dal MEF con D.M. 04/12/2020 per il versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021 e per gli esercizi successivi:

Periodo di riferimento	Importo imposta di bollo	Termini di versamento	Codice tributo
I trimestre 2021	> 250 euro	31/05/2021	2521
	< 250 euro	30/09/2021	
II trimestre 2021	> 250 euro	30/09/2021	2522
	< 250 euro	30/11/2021	
III trimestre 2021	Qualsiasi importo	30/11/2021	2523
IV trimestre 2021	Qualsiasi importo	28/02/2022	2524

Periodo di riferimento	Termini per l'integrazione da parte dell'agenzia delle entrate	Termini per la variazione da parte del contribuente
I trimestre	15 aprile	30 aprile
II trimestre	15 luglio	10 settembre
III trimestre	15 ottobre	31 ottobre
IV trimestre	15 gennaio	31 gennaio

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, inoltre, dal 1° gennaio 2021, l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, salvo poi mettere a disposizione tale informazione a ciascun cedente con modalità telematiche da definirsi con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

È facoltà del contribuente poi verificare ed eventualmente variare l'importo integrato dall'Agenzia delle entrate; in assenza di variazioni, infatti, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Di seguito vengono riepilogati i termini previsti per le integrazioni da parte dell'Agenzia dell'entrate e quelli previsti per l'eventuale variazione da parte del contribuente:

Riallineamento dei valori dell'avviamento	Torna all'indice
---	----------------------------------

Il comma 83 della Legge di bilancio prevede la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali

iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019, da versarsi in unica soluzione o in tre quote annuali di pari importo.

	Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	Torna all'indice
--	--	----------------------------------

La Legge di bilancio consente nuovamente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa. La proroga prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva in misura pari all'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata, da versarsi in unica soluzione o in tre quote annuali di pari importo.

	Ristorni cooperative: riduzione imposta sostitutiva	Torna all'indice
--	--	----------------------------------

Viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci delle cooperative che in precedenza erano stati destinati ad aumento del capitale sociale. La norma prevede un'approvazione assembleare e un'anticipazione del versamento.

	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Torna all'indice
--	---	----------------------------------

La Legge di bilancio proroga fino al 31.12.2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite che si trovano nelle Regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

	Credito d'imposta per adeguamento luoghi di lavoro	Torna all'indice
--	---	----------------------------------

Viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine entro cui è possibile utilizzare tale credito in compensazione.

Viene inoltre prevista la possibilità di esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art.122 del decreto Rilancio.

	Altri crediti d'imposta	Torna all'indice
--	--------------------------------	----------------------------------

Si riporta di seguito un riepilogo delle ulteriori misure previste o oggetto di proroga all'interno della Legge di bilancio.

Vengono confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

- il **bonus pubblicità** nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui;
- il credito d'imposta per le **edicole** e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;
- il credito d'imposta per i **servizi digitali**, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio, riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Sono inoltre previsti altri crediti d'imposta tra i quali si segnalano:

- Credito d'imposta per **cuochi professionisti**: si tratta di un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti di importo fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.
- Credito d'imposta per l'**e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari**: viene esteso anche a tale settore il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
- Credito d'imposta per **sistemi di filtraggio dell'acqua**: l'agevolazione è destinata a persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni ed enti non commerciali. Il credito è pari al 50% delle spese sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Sono tuttavia introdotti dei limiti di spesa, il credito spetta infatti fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a € 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a € 5.000,00 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. Le modalità di fruizione del credito dovranno essere definite con appositi provvedimenti.

Nuova Legge Sabatini	Torna all'indice
--------------------------------------	----------------------------------

La Legge di bilancio estende a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale.

	Incentivi vari (auto e moto, tv, digitalizzazione, occhiali da vista, monopattini)	Torna all'indice
--	---	----------------------------------

La Legge di bilancio introduce inoltre ulteriori incentivi finalizzati prevalentemente al contrasto dell'inquinamento ed a favorire la digitalizzazione. Si segnalano in particolare:

- **incentivo auto:** un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- **Bonus Tv:** un contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzato non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete all'adeguamento degli apparecchi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2;
- **Kit digitalizzazione:** la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità;
- Voucher per **occhiali da vista:** un contributo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui. Un decreto ministeriale dovrà definire le regole attuative.
- **acquisto e rottamazione moto:** un contributo previsto anche per gli anni dal 2021 al 2026 per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi;
- **Buono mobilità/monopattini:** il rifinanziamento per il 2021 degli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica.

	Settore nautico	Torna all'indice
--	------------------------	----------------------------------

La Legge di bilancio introduce le seguenti novità nel settore nautico:

- Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, è previsto che il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, venga attestato dal committente del servizio mediante un'apposita dichiarazione.
- Al fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in "alto mare", è previsto che il cessionario o committente attesti l'effettiva navigazione in "alto mare" mediante un'apposita dichiarazione.

In entrambi i casi l'attestazione dovrà essere rilasciata tramite apposito modello che sarà approvato dall'Agenzia delle entrate.

La Legge di bilancio introduce ulteriori misure di controllo finalizzate al contrasto delle frodi Iva attraverso l'utilizzo di falso plafond. Vengono quindi incrementate le attività di verifica nei confronti di esportatori abituali a fronte delle quali:

- Qualora i citati controlli diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento.
- In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

L'Agenzia delle entrate fornirà le regole attuative con apposito provvedimento.

Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti (art. 1 commi 20-22)

È stato previsto l'esonero dal pagamento della contribuzione dovuta all'Inps o alle Casse di previdenza Professionali dai lavoratori autonomi e professionisti che:

- hanno percepito nell'anno 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel corso del 2020 almeno del 33% rispetto all'annualità 2019.

Non viene riconosciuto nessun esonero per i premi INAIL. Criteri e modalità di riconoscimento dell'esonero verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021.

Esenzione contributi inps per giovani agricoltori (iap fino a 40 anni) (art. 1 comma 33)

Viene prorogato l'esonero totale dalla contribuzione INPS dovuta dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionisti di età inferiore a 40 anni, per un periodo di 24 mesi per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Esenzione dal reddito per i terreni coltivati da coltivatori diretti e iap iscritti previdenza agricola (art. 1 comma 38)

Anche nell'annualità 2021 i redditi dominicali ed agrari dei terreni posseduti o condotti in locazione dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionisti non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021

Esonerati dal pagamento della prima rata IMU 2021, secondo le disposizioni del D.L. rilancio 34/2020 e del D.L. agosto 104/2020, i possessori dei seguenti immobili:

- a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, se i proprietari sono anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Riduzione 50% IMU per pensionati esteri

Il comma 48 dell'articolo 1 L. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà.

Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Per tale immobile è altresì prevista la riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti.

Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

Viene applicata l'esenzioni IMU per quei fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi (relativamente agli eventi sismici del Maggio 2012 e dell'Agosto 2016), purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

L'agevolazione spetta fino alla definitiva ricostruzione e comunque non oltre il 31.12.2021. L'agevolazione, in relazione agli eventi sismici del 2012, spetta limitatamente ad alcuni Comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed in particolare²:

- Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo e ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici;
- Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria,

² Individuati dall'art.1 c.1 D.L. 74/2012 e art. 67-septies D.L. 83/2012 e dall'art.15 c.6 D.L. 162/2019

Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola e Castelvetro Piacentino.

Novità in materia di locazioni	Torna all'indice
--	----------------------------------

Modifica disciplina locazioni brevi

A partire dall'anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi (ossia quelle di durata non superiore ai 30 giorni) solo quando la destinazione alla locazione breve riguarda **non più di quattro appartamenti** per ciascun periodo di imposta. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione più di quattro appartamenti l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo di futura emanazione.

Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni abitativi

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto per il locatore che riduce il canone di locazione su immobile situato in un comune ad alta tensione abitativa, purché sia adibito ad abitazione principale dal conduttore.

Il contributo sarà pari al 50% della riduzione del canone e comunque nel limite massimo annuo di 1.200 euro per ogni locatore. Si sottolinea che il beneficio è concesso nel limite delle somme stanziare per cui la predetta percentuale del 50% può diminuire in base alle domande presentate.

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

In favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'estensione temporale fino al 30 aprile 2021 del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

Il credito d'imposta pari al 60% del canone relativo ai primi quattro mesi dell'anno 2021 maturerà a condizione che il pagamento dei canoni venga effettuato nel medesimo anno 2021. Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante cessione del credito al locatore.